

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6032 del 11/12/2020
Oggetto	Procedimento FEPPA0352. Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Poggio Renatico (FE), ad uso agricolo - irrorazione. Richiedente: Bonetti Pierantonio
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6197 del 11/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA**

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA0352

RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL  
COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE), AD USO AGRICOLO - IRRORAZIONE

RICHIEDENTE: BONETTI PIERANTONIO

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015 - 2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici

- ad uso irriguo”); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
  - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
  - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
  - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna.
  - la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
  - la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 del 07.10.19 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

**PRESO ATTO** che con domanda PGFE/2016/6392 del 23.06.2016, presentata ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001 e dell'art. 24 della L.R. 22/2015, BONETTI PIER ANTONIO, C.F. BNTPNT39A11D548I - P.Iva 00436300388 con sede in Via Gallo n. 33, Fraz. Gallo - Poggio Renatico (FE), ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione con procedura semplificata da acque pubbliche sotterranee, assentita con det. 7061/2012 (cod. FEPPA0352) e con scadenza al 31 dicembre 2015;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 7061/2012;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22/2015;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrorazione assimilato ad irrigazione agricola;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

**PRESO ATTO** che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 22/12/2020 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 07/02/2006, nella misura di 51,65 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. FEPPA0352;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a BONETTI PIER ANTONIO, C.F. BNTPNT39A11D548I - P.Iva 00436300388 il rinnovo della concessione di derivazione con procedura semplificata da acque pubbliche sotterranee cod. FEPPA0352, ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 5,00;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Poggio Renatico (FE), località Gallo, via Gallo n. 33, su terreno di proprietà del concessionario, censito al N.C.T. di detto Comune al fg. n. 79, mapp. n. 193; coordinate UTM RER x: 701795; y: 956687;
  - destinazione della risorsa ad uso irrorazione assimilato ad irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 150,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/10/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente  
*Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara*  
Dott.ssa Marina Mengoli

\*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a BONETTI PIER ANTONIO, C.F. BNTPNT39A11D548I - P.Iva 00436300388 (cod. FEPPA0352).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 5,00 e diametro della colonna pari a mm 1.000, equipaggiato con elettropompa non sommersa aspirante della potenza di kw 0,75.
2. L'opera di presa è sita in: Comune di Poggio Renatico (FE), località Gallo, via Gallo n. 33, su terreno di proprietà del concessionario, censito al N.C.T. di detto Comune al fg. n. 79, mapp. n. 193; coordinate UTM\*RER x: 701795 - y: 956687.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrorazione fiori ed ortaggi, assimilato ad uso irrigazione agricola;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 150,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'arco dell'anno, per un totale di n. 60 giorni e per circa n. 1,15 ore giornaliere;
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 9015ER-DQ1-FPF.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a: "Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni Demanio Idr. STB 411" - IBAN: IT42C0760102400001018766582; pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

**3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

**4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

**6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**